



I.P.S.A.R.



I.P.S.E.O.A.



Fondazione
di Sardegna

**ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA
E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA - SASSARI**

Codice Scuola: SSRH02000D – Cod. Fisc. 80008840904 - via Cedrino 1 - 07100 SASSARI

ssrh02000d@istruzione.it

Tel 079 / 2590077-8 - Fax 079 / 2590143

ssrh02000d@pec.istruzione.it

www.alberghierosassari.gov.it

Vista la pubblicazione in data 12 gennaio 2021 nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - nr.8 della delibera 17 dicembre 2020 della Commissione di Garanzia con la quale viene recepito l'Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFAL e ANIEF in data 2 dicembre 2020;

Tenuto conto che tale Accordo nazionale sostituisce l'Accordo collettivo nazionale del 3 marzo 1999;

Considerato che, ai sensi dell'art.3, comma 2 dell'Accordo nazionale del 2 dicembre 2020, presso ogni istituzione scolastica ed educativa il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del d. lgs. n. 165/2001, devono stilare un apposito protocollo di intesa per l'individuazione del numero dei lavoratori tenuti alla garanzia dei servizi minimi ed i criteri di individuazione degli stessi; si stipula il seguente

PROTOCOLLO DI INTESA PER LA GARANZIA DEI SERVIZI MINIMI IN CASO DI SCIOPERO

Art. 1

Tenuto conto della tipologia di questa istituzione scolastica, si individuano le seguenti prestazioni indispensabili da assicurare da parte del personale docente amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola e i relativi contingenti in applicazione della legge 146/90, e dell'accordo nazionale di cui al paragrafo precedente.

- a) per garantire le prestazioni di cui all'art. 2, comma 2, lett. a1) (scrutini esami ecc.) è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: tutti i docenti necessari, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 10, comma 6, lett. d) ed e), n. 3 assistenti amministrativi, n. 3 assistenti tecnici in rapporto alle 3 specifiche aree di competenza, n. 4 collaboratore scolastico per le attività connesse all'uso dei locali interessati, per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale;
- b) per garantire le prestazioni di cui all'art. 2, comma 2, lett. a 3) (vigilanza alunni convittori), è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: n. 1 collaboratore scolastico (di norma solo entro gli orari predeterminati di servizio), n. 1 educatore, infermiere (solo all'occorrenza) n. 1 custode;
- c) per garantire le prestazioni di cui all'art. 2, comma 2, lett. b1) (rifiuti tossici ecc.), è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: n. 1 assistente del reparto o del laboratorio e eventualmente collaboratore scolastico al solo fine di garantire l'accesso ai locali interessati;
- d) per garantire le prestazioni di cui all'art. 2, comma 2, lett. b2) (pasti nei convitti) è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali per garantire il pasto anche freddo o preconfezionato: n. 1 cuoco e/o n. 1 collaboratore scolastico;
- e) per garantire le prestazioni di cui all'art. 2, comma 2, lett. d1) (pagamento stipendi ecc.), è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: n. 1 direttore dei servizi generali ed amministrativi e/o n. 2 assistente amministrativo.

Il Dirigente Scolastico individuerà i nominativi del personale tenuto a garantire i servizi minimi di cui sopra e in funzione dei settori lavorativi, utilizzando i seguenti criteri:

- disponibilità individuale.
- turnazione alfabetica, con estrazione all'inizio dell'anno scolastico della lettera da cui far partire la turnazione.

Art. 2

Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 dell'accordo 2 dicembre 2020, In occasione di ogni sciopero, il dirigente scolastico invita in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo, (non è obbligatorio comunque esprimere la propria posizione). La dichiarazione non di adesione/ adesione è irrevocabile, quest'ultima fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed, fermo restando quanto previsto al comma 6 del medesimo articolo, che sancisce:



I.P.S.A.R. I.P.S.E.O.A.



Fondazione di Sardegna

**ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA
E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA - SASSARI**

Codice Scuola: SSRH02000D – Cod. Fisc. 80008840904 - via Cedrino 1 - 07100 SASSARI

ssrh02000d@istruzione.it

Tel 079 / 2590077-8 - Fax 079 / 2590143

ssrh02000d@pec.istruzione.it

www.alberghierosassari.gov.it

Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata con la comunicazione di cui al comma 4, chiedendo la conseguente sostituzione che è accordata solo nel caso sia possibile;

a tal fine il dirigente scolastico, nella comunicazione di individuazione deve riportare il testo integrale del comma 4 dell'art. 3 dell'accordo 2 dicembre 2020.

Nel caso un plesso non venga aperto a causa di sciopero totale dei collaboratori scolastici, i docenti che si presenteranno in servizio devono attestare la presenza a scuola comunicandolo al dirigente tramite il referente di plesso o il docente più anziano per evitare di essere considerati in sciopero.

Art. 3

Ai sensi dell'art. 3 comma 3 dell'accordo nazionale, dopo la stipula del presente protocollo di intesa, redige ed emana apposito regolamento in materia.

DATA 08 Febbraio 2021

PER LA PARTE PUBBLICA IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Antonietta Piras

OOSS

[Handwritten signatures on lines]



**PIRAS
ANTONIETTA
08.02.2021
09:43:54 UTC**